

Legge regionale 17 dicembre 1965 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 24/08/1973

Istituzione del Comitato tecnico - consultivo regionale per la finanza.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

Art. 1

È istituito presso l' Assessorato regionale delle Finanze un Comitato tecnico - consultivo regionale per la finanza.

Art. 2

Il Comitato esprime il proprio parere nelle materie attribuite alla competenza dell' Assessorato regionale delle Finanze:

- a) quando sia previsto da leggi o regolamenti;
- b) ogni qualvolta sia richiesto dall' Assessore alle Finanze.

L' Assessore alle Finanze potrà affidare al Comitato anche l' esame e lo studio di particolari problemi, che rientrino nella competenza del suo Assessorato.

Art. 3

Il Comitato è composto:

- a) dall' Assessore alle Finanze, che lo presiede;
- b) da due esperti in materia di finanza pubblica;
- c) da due esperti in materia di contabilità pubblica;
- d) da due esperti in materia tributaria;

- e) da un esperto in materia di credito e risparmio;
- f) da un esperto in materia amministrativa;
- g) da un esperto in materia costituzionale;
- h) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
- i) dal Capo dell' Ufficio Legislativo e Legale della Regione;
- l) dal Dirigente della Ragioneria generale della Regione;
- m) dal Dirigente dei Servizi Amministrativi dell' Assessorato delle Finanze;
- n) dal Dirigente della Direzione regionale della Programmazione.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 22/1968

2 Parole sostituite al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 49/1973

Art. 4

I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell' Assessore alle Finanze, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Restano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato delle Finanze.

Art. 5

Il Comitato è convocato dal Presidente.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di

voti prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15.